

NORME PER LA TESI DI LAUREA MAGISTRALE
Corso di Laurea Magistrale in Letterature moderne, comparate e postcoloniali
Curriculum in Letterature moderne, comparate e postcoloniali

Fermo restando quanto disposto nelle norme generali del Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di Studio della Laurea magistrale in Letterature moderne, comparate e postcoloniali per il Curriculum Letterature moderne, comparate e postcoloniali stabilisce quanto segue:

Art. 1

Gli/Le studenti/esse dovranno produrre, come tesi di laurea, un elaborato scritto con caratteristiche di originalità, preferibilmente in forma comparatistica, che preveda un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti. L'elaborato – fatto salvo il riferimento ad almeno una delle lingue o delle aree culturali studiate – verte su uno degli insegnamenti di cui lo/la studente/studentessa abbia sostenuto l'esame e deve essere messo in relazione ad almeno una delle lingue, delle letterature o delle aree culturali studiate.

Art. 2

Il/La Relatore/Relatrice deve essere un/una professore/professoressa ordinario/a, associato/a o un/una ricercatore/ricercatrice afferente al Dipartimento, ma può essere anche un/una docente dell'Ateneo titolare di una mutuaione esterna per l'anno accademico di riferimento o un/una professore/professoressa a contratto. Il/La Correlatore/Correlatrice, la cui presenza è obbligatoria, può essere anche un/una Cultore/Cultrice della materia o un/una docente o ricercatore/ricercatrice di altro Ateneo, anche straniero.

Per valutare la parte della discussione della tesi che si svolge in lingua straniera, il/la Relatore/Relatrice o il/la Correlatore/Correlatrice devono appartenere ai Settori Scientifico-disciplinari di Lingua e traduzione o Letteratura straniera, oppure debbono certificare la loro competenza nel valutare l'abilità del candidato a sostenere parte della discussione della tesi in lingua straniera.

Il/La Relatore/Relatrice è di norma il/la docente con cui il/la candidato/a ha sostenuto l'esame dell'insegnamento su cui verte l'elaborato finale. In casi eccezionali può non essere lo/a stesso/a docente con cui il/la candidato/a ha sostenuto l'esame dell'insegnamento su cui verte l'elaborato finale, ma deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare.

Art. 3

I/Le candidati/e dovranno produrre, come tesi di laurea, un elaborato scritto che preveda un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti e che si estenda indicativamente per almeno 100 pagine (180.000-200.000 caratteri, spazi inclusi), ad esclusione di eventuali appendici, corpora di testi, documentazione di materiale, bibliografia ed altro.

L'argomento della tesi deve essere concordato con il/la docente con ragionevole anticipo, comunque almeno nove/dodici mesi prima della presentazione della domanda di laurea. Il/La candidato/a deve organizzare in modo responsabile i tempi della sua ricerca e presentare le varie parti della tesi con cadenza regolare e graduale, assicurandosi che il/la Relatore/Relatrice, al momento della presentazione della domanda di laurea, abbia tutti gli elementi per fare un bilancio compiuto del lavoro svolto, potendo contare su una redazione ormai pressoché definitiva. In ogni caso, lo/a studente/essa deve presentare la versione definitiva al/la docente non meno di 14 giorni prima della scadenza per l'upload della tesi.

Art. 4

Lo/a studente/essa che desidera redigere l'elaborato in una delle lingue straniere studiate deve ottenere preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di corso di Studio. A tal fine, deve inviare al/alla

coordinatore/coordinatrice del Corso di Studio (anche a mezzo mail) una richiesta motivata, almeno due settimane prima della scadenza per la presentazione della domanda di laurea. Il/La Relatore/Relatrice manifesta il proprio assenso controfirmando (anche a mezzo mail) la richiesta del/la laureando/a. In questo caso, viene richiesto un riassunto in lingua italiana di un'ampiezza pari almeno a 10 pagine e che deve essere inserito in appendice. Questo dovrà essere inviato tramite e-mail - usando l'account istituzionale - ai singoli membri della commissione. Inoltre, si fa presente che farà parte della valutazione anche la qualità linguistica dell'elaborato.

Art. 5

Le eventuali presentazioni al computer, a supporto della discussione, sono ammesse solo se ampiamente giustificate dall'argomento della tesi e se di durata limitata, al massimo cinque minuti. È compito del/la Relatore/Relatrice vigilare affinché queste presentazioni non tolgano spazio alla discussione.

Art. 6

Il/La Relatore/Relatrice e il/la Correlatore/Correlatrice, di norma, fanno parte della Commissione di Laurea. La Commissione per la prova finale verifica l'abilità del/la candidato/a a sostenere parte della discussione della tesi in lingua straniera, anche nel caso in cui la tesi non riguardi l'area delle lingue e delle letterature straniere.

Art. 7

L'attribuzione del punteggio finale tiene conto della media ponderata degli esami, rapportandola al giudizio specifico sulla tesi e all'efficacia dell'esposizione orale in sede di discussione, nonché delle eventuali esperienze di studio all'estero e/o attività di internazionalizzazione.

La Commissione valuterà l'opportunità di attribuire sino a un massimo di **7 punti** in aggiunta al punteggio risultante dalla media ponderata degli esami.

Art. 8

Le eventuali lodi conseguite negli esami di profitto non hanno un'incidenza diretta sul punteggio finale, mentre l'eventuale aggiunta della lode al punteggio 110/110 è a discrezione esclusiva dei commissari, che, dopo aver valutato la proposta formulata in tal senso da un membro qualsiasi della Commissione, sono comunque tenuti a esprimersi all'unanimità.

Il presente regolamento è valido per il corso di laurea magistrale ex-DM 270 e per il previgente corso di laurea specialistica ex-DM 509. Le modifiche apportate si applicheranno alla coorte di studenti iscritti a partire dall'anno accademico 2021-22.

NOTA IMPORTANTE

Un/a docente in congedo non può essere né relatore/relatrice né correlatore/correlatrice.

Un/a docente fuori ruolo può essere sia relatore/relatrice sia correlatore/correlatrice.

Un/a docente in pensione non può essere relatore/relatrice, ma può essere correlatore/correlatrice se dichiarato/a cultore/cultrice della materia.

Approvato dal Consiglio di Corso il 06.10.2011.

Successivamente modificato il 15.05.2014; 06.11.2015; 28.06.2019; 28.6.2021.